

Assicurazione R.C. per Camper e altri veicoli



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A

Prodotto: "Polizza Veicoli Diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Se è assicurato un soggetto diverso dal Contraente, tutte le informazioni presenti in questo documento sono riferite a tale soggetto.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Veicoli Diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli prevede l'erogazione di una somma a titolo di risarcimento per la Responsabilità Civile (R.C.) in seguito ai danni causati a terzi derivanti dalla circolazione di Camper e altri veicoli, purché diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli, con formula *bonus malus* per i soli Camper.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a cose o persone dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private
- ✓ Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al veicolo
- ✓ Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del veicolo a terzi non trasportati durante la circolazione
- ✓ Figli minori: danni causati involontariamente dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, dai figli minori
- ✓ Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai terzi trasportati su sedie a rotelle per le operazioni di salita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici
- ✓ Trasporto passeggeri: danni causati involontariamente ai terzi trasportati non addetti all'uso/trasporto di cose sul veicolo, purché il trasporto avvenga nel rispetto della Carta di Circolazione
- ✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo quando è in circolazione. Inoltre sono compresi fino a un massimo di € 250.000 per sinistro: i danni involontariamente causati a terzi da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del veicolo che non sia in circolazione compresi i danni causati al locale utilizzato come autorimessa, affittato dal proprietario del veicolo assicurato.

La Compagnia si impegna a risarcire i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede per la R.C.A un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 (€ 30.000.000 per gli Autobus) per i danni alle persone e di € 1.300.000 (€ 2.240.000 per gli Autobus) per i danni alle cose o animali, indipendentemente dalle persone coinvolte nel sinistro.

La polizza prevede la possibilità di aggiungere alla copertura assicurativa della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione per i Camper le seguenti garanzie opzionali:

[Assistenza stradale](#)

[Incendio](#)

[Furto](#)

[Atti vandalici ed eventi naturali](#)

[Collisione](#)

[Kasko](#)

[Cristalli](#)

[Infortuni del conducente](#)

Tutte le coperture opzionali presentano propri massimali che puoi consultare in dettaglio in altri documenti.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dalla polizza:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni da lui causati alla persona e alle cose
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing, per i danni alle cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto precedente e altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, purché conviventi con esse o a loro carico, per i danni alle cose
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente nel caso in cui chi è assicurato sia una società, per i danni alle cose.

La polizza prevede ulteriori esclusioni che puoi consultare più dettagliatamente in altri documenti.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia potrebbe richiederti la restituzione delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) in caso di:

- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! conducente non abilitato alla guida, salvo in caso di patente scaduta o in attesa di rilascio nei tre mesi successivi
- ! veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti, se perdi la qualità di correntista
- ! circolazione di veicolo, con targa in prova al momento del sinistro, in violazione delle disposizioni vigenti
- ! veicolo adibito a noleggio con conducente che circoli senza licenza o sia guidato da persone diverse dal proprietario/locatario o da un suo dipendente.

Per l'elenco completo puoi consultare gli altri documenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, in Islanda, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. Le coperture sono valide anche negli Stati indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) la cui casella non sia stata barrata.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (ad esempio sui dati personali-familiari e quelli relativi al veicolo e al suo uso) e di comunicare, nel corso della polizza, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, le tue dichiarazioni false o reticenti possono comportare:
 - la perdita, totale o parziale, del diritto a ricevere il pagamento
 - la richiesta della Compagnia di restituzione (totale o parziale) delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa)
 - la cessazione della polizza.
- In caso d'incidente, tu o il Conducente o il Proprietario, dovete avvisare la Compagnia entro 3 giorni dallo stesso, presentando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale ed è pagato in unica soluzione alla sottoscrizione.

Il pagamento del premio può avvenire tramite bonifico bancario o con bollettino postale, nelle modalità indicate dalla Compagnia.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale *data di decorrenza*, se il premio è stato pagato; se invece paghi il premio dopo la *data di decorrenza* le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture hanno durata annuale (o più breve, solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Assicura), senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta.

La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se hai acquistato la polizza con una delle modalità di vendita a distanza (Internet Banking del Gruppo Intesa) e ci ripensi, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui cominciano le coperture, senza penali e senza indicare il motivo, e ottenere la restituzione del premio al netto delle imposte.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi, sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.